

Avv. Sandro Manica
Avv. Michele Kumar

Trento (TN), 18 maggio 2018

Spett.le
**Comitato dei Garanti per le
consultazioni referendarie del
Comune di Ledro**

Via p.e.c. all'indirizzo: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Via fax al n. 0464-592721

Spett.le
Comune di Ledro
Ill.mo Signor Sindaco
Ill.mo Presidente del Consiglio
comunale
Ill.mi Consiglieri comunali
Ill.mo Segretario comunale

Via p.e.c. all'indirizzo: comune@pec.comune.ledro.tn.it
Via fax al n. 0464-592721

e p.c.
**Spett.le Giunta provinciale
Provincia Autonoma di Trento**

Via p.e.c. all'indirizzo: segret.generale@pec.provincia.tn.it

Oggetto: Ordinanza *ex art.* 700 c.p.c. del Tribunale di Rovereto, 2 febbraio 2018, n. 19 - **Diffida.**

I sottoscritti difensori, in nome e per conto dei sig.ri Orietta Amadori, Elisa Cis, Piero Cis, Alessandro Di Gioia, Gabriella Oradini, Pia Oradini, Annelise Pregl, Guido Pregl, Francesco Rigobello e Lorenzo Leoni, tutti già ricorrenti nel giudizio *sub* R.G. 1309/2017, definito con l'Ordinanza del Tribunale di Rovereto n. 19/2018, meglio indicata in oggetto, rappresentano quanto segue.

Premesso:

- che, come è noto, nel corso dell'anno 2017, i Ns. Assistiti hanno avviato plurime iniziative, al fine di consentire alla cittadinanza di esprimersi democraticamente in ordine alla conservazione del prezioso

patrimonio paesaggistico e storico della località denominata Dalena-Santa Lucia, o "Piana di Santa Lucia", nell'ex Comune di Bezzecca;

- che, in un primo tempo, è stata presentata al Comune di Ledro una petizione popolare, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. b), dello Statuto comunale, corredata da ben 446 sottoscrizioni, rispetto alla quale l'Amministrazione comunale è rimasta del tutto silente ed inerte;
- che, successivamente, e per quanto maggiormente rileva in questa sede, in data 18 ottobre 2017, i Ns. Assistiti hanno presentato all'Amministrazione comunale la richiesta di indizione del "referendum propositivo frazionale di Bezzecca", ai sensi degli artt. 8 e ss. dello Statuto comunale, formulando, all'uopo, tre quesiti referendari;
- che, all'esito di un perplesso ed illegittimo *iter* procedimentale, è risultata ingiustamente negata e preclusa la prosecuzione dell'iniziativa referendaria in parola;
- che, in particolare, da un lato, con nota del 25 ottobre 2017, il Comitato dei Garanti ha comunicato all'Amministrazione comunale di non essere in grado di pronunciarsi in mancanza di un apposito Regolamento comunale afferente il proprio funzionamento; dall'altro, con deliberazione del 31 ottobre 2017 – pur vertente su altro oggetto - il Consiglio comunale di Ledro ha dato erroneamente per presupposto che uno dei tre quesiti referendari "*non risulta allo stato ammesso dal Comitato dei Garanti; ed il medesimo, per come formulato, non si sottrae ai rilievi di inammissibilità segnalati dagli stessi Garanti?*" (?!);
- che, a fronte della macroscopica violazione dei diritti politici, costituzionalmente garantiti, così perpetrata, i Ns. Assistiti sono stati costretti ad adire l'Autorità giudiziaria con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 12 dicembre 2017, radicato nei confronti del Comune di Ledro e del Comitato dei Garanti, per invocare la tutela cautelare urgente, al precipuo fine di scongiurare il rischio che, *medio tempore*, gli obiettivi perseguiti con l'iniziativa referendaria venissero definitivamente ed irreversibilmente frustrati;

- che in data **2 febbraio 2018** il Tribunale di Rovereto, in accoglimento del ricorso, ha emesso l'Ordinanza ex art. 700 c.p.c. n. 19/2018, statuendo, tra l'altro, quanto segue: *"(...) previa disapplicazione, in quanto illegittima, della delibera del Comitato dei Garanti dd. 24/10/2017, accerta e dichiara che **i ricorrenti hanno il diritto di ottenere dal Comitato dei Garanti per le consultazioni referendarie del Comune di Ledro, che lo stesso si pronunci sui tre quesiti referendari oggetto della richiesta d'indizione di referendum popolare propositivo per cui è causa; che sul Comitato dei Garanti grava il corrispondente obbligo giuridico di pronunciarsi motivatamente sull'ammissibilità dei tre quesiti**"*;
- che, in particolare, il Tribunale ha rilevato **"l'urgenza di provvedere"**, statuendo, tra l'altro, che *"se non si potesse ottenere subito l'accertamento dell'esistenza di un simile diritto, la previsione del diritto stesso risulterebbe del tutto inutile, soprattutto quando sono in corso decisioni sentite come impopolari e quando ogni altra iniziativa da parte della cittadinanza è stata del tutto ignorata dall'amministrazione comunale"*;
- che avverso il provvedimento non è stato proposto in termini alcun reclamo;

rilevato, altresì:

che, ciononostante, trascorsi **oltre tre mesi** dal predetto provvedimento d'urgenza emesso dal Giudice ordinario, **ad oggi non risulta che il Comitato dei Garanti si sia ancora pronunciato sull'ammissibilità dei tre quesiti referendari, né che l'Amministrazione comunale abbia adottato, all'uopo, alcuna determinazione di propria competenza,**

tutto ciò premesso e rilevato,

essendo, pertanto, palese la persistenza della macroscopica violazione dei diritti politici, costituzionalmente garantiti, dei Ns. Assistiti, e prospettandosi, altresì, i presupposti dell'inosservanza e/o dell'inottemperanza e/o dell'elusione al provvedimento giudiziale del

Avv. Sandro Manica
Avv. Michele Kumar

Tribunale di Rovereto, con ogni intuibile conseguenza anche in termini di responsabilità dei titolari degli organi, rimasti del tutto inerti, con la presente si è costretti a

diffidare

il Comitato dei Garanti e l'Amministrazione Comunale di Ledro, per quanto di rispettiva competenza, a dar corso ed effettività, senza ritardo, alle statuizioni dell'Ordinanza *ex art.* 700 c.p.c. del Tribunale di Rovereto, 2 febbraio 2018, n. 19, con ogni più ampia riserva di agire in ogni sede e dinanzi alle Autorità giudiziarie competenti, per far valere ogni forma di responsabilità.

Distinti saluti

avv. Sandro Manica

avv. Michele Kumar



all.: Ordinanza Tribunale di Rovereto n. 19/2018